

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1982

Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA,

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966;

Considerata la necessità di aggiornare e modificare il decreto interministeriale 27 settembre 1965, n. 1973, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 dell'8 novembre 1965), contenente l'elenco dei depositi e industrie pericolosi soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi;

Decreta:

I locali, le attività, i depositi, gli impianti e le industrie pericolose i cui progetti sono soggetti all'esame e parere preventivo dei comandi provinciali dei vigili del fuoco ed il cui esercizio è soggetto a visita e controllo ai fini del rilascio del Certificato di prevenzione incendi, nonché la periodicità delle visite successive, sono determinati come dall'elenco allegato che, controfirmato dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, forma parte integrante del presente decreto. I responsabili delle attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui al presente decreto hanno l'obbligo di richiedere il rinnovo del Certificato di prevenzione incendi quando vi sono modifiche di lavorazione o di struttura, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi, e ogniqualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza precedentemente accertate indipendentemente dalla data di scadenza dei certificati già rilasciati.

La scadenza dei Certificati di prevenzione incendi già rilasciati e validi alla data di emanazione del presente decreto, dovrà intendersi modificata secondo i nuovi termini da questo previsti.

Agli stabilimenti ed impianti che comprendono, come parti integranti del proprio ciclo produttivo, più attività singolarmente soggette al controllo da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, dovrà essere rilasciato un unico Certificato di prevenzione incendi relativo a tutto il complesso e con scadenza triennale.

Elenco dei depositi e industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi (art. 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966)

Attività	Periodicità [della visita (in anni)]
----------	--

1. Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nmc/h	3
---	---

2. Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti con potenzialità superiore a 50 Nmc/h	6
---	---

3. Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole:	
a) compressi:	
per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc	6
per capacità complessiva superiore a 2 mc.	3

b) disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni):	
per quantitativi complessivi da 75 a 500 kg.	6
per quantitativi complessivi superiori a 500 kg	3

4. Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi:	
a) compressi:	
per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc	6

per capacità complessiva superiore a 2	
mc.	3
b) disciolti o liquefatti:	
per capacità complessiva da 0,3 a 2 mc.	6
per capacità complessiva superiore a 2	
mc.	3
5. Depositi di gas comburenti in serbatoi fis-	
si:	
a) compressi per capacità complessiva su-	
periore a 3 mc.	6
b) liquefatti per capacità complessiva su-	
periore a 2 mc.	6
6. Reti di trasporto e distribuzione, di gas	
combustibili, compresi quelli di origine pe-	
trोलifera o chimica, con esclusione delle re-	
ti di distribuzione cittadina e dei relativi	
impianti con pressione di esercizio non su-	
periore a 5 bar.	u.t.
7. Impianti di distribuzione di gas combustibi-	
li per autotrazione.	6
8. Officine e laboratori con saldatura e taglio	
dei metalli utilizzando gas combustibili e/o	
comburenti, con oltre 5 addetti.	6
9. Impianti per il trattamento di prodotti or-	
tofrutticoli e cereali utilizzando gas com-	
bustibili.	6
10. Impianti per l'idrogenazione di olii e gras-	
si	6

11. Aziende per la seconda lavorazione del vetro con l'impiego di oltre 15 becchi a gas . . .	6
12. Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili (punto di infiammabilità a 650 C) con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiore a 0,5 mc	3
13. Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi combustibili con punto di infiammabilità da 65 C a 125 C, per quan- titativi globali in ciclo o in deposito su- periori a 0,5 mc	3
14. Stabilimenti ed impianti per la preparazione di olii lubrificanti, olii diatermici e si- mili	6
15. Depositi di liquidi infiammabili e/o combu- stibili:	
a) per uso industriale o artigianale con ca- pacità geometrica complessiva da 0,5 a 25 mc.	6
b) per uso industriale o artigianale o agri- colo o privato, per capacità geometrica complessiva superiore a 25 mc	3
16. Depositi e/o rivendite di liquidi infiamma- bili e/o combustibili per uso commerciale: per capacità geometrica complessiva da 0,2 a 10 mc.	6
per capacità geometrica complessiva supe-	

riore a 10 mc.	3
17. Depositi e/o rivendite di olii lubrificanti, di olii diatermici e simili per capacità su- periore ad 1 mc	6
18. Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio	6
19. Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili con quantitativi globali in ciclo e/o in deposi- to superiori a 500 kg	3
20. Depositi e/o rivendite di vernici, inchio- stri e lacche infiammabili e/o combustibili: con quantitativi da 500 a 1.000 kg	6
con quantitativi superiori a 1.000 kg. . .	3
21. Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti.	6
22. Depositi e/o rivendite di alcoli a concen- trazione superiore al 60% in volume: con capacità da 0,2 a 10 mc.	6
con capacità superiore a 10 mc.	3
23. Stabilimenti di estrazione con solventi in- fiammabili e raffinazione di olii e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globa- li di solventi in ciclo e/o in deposito su-	

	periori a 0,5 mc		3	
	24. Stabilimenti ed impianti ove si producono,			
	impiegano o detengono sostanze esplosivi			
	classificate come tali dal regolamento di e-			
	secuzione del testo unico delle leggi di			
	pubblica sicurezza, approvato con regio de-			
	creto 6 maggio 1940, n. 635, e successive			
	modificazioni ed integrazioni, nonché peros-			
	sidi organici.		3	
	25. Esercizi di minuta vendita di sostanze e-			
	splodenti di cui ai decreti ministeriali 18			
	ottobre 1973 e 18 settembre 1975, e succes-			
	sive modificazioni ed integrazioni		6	
	26. Stabilimenti ed impianti ove si producono,			
	impiegano o detengono sostanze che possono			
	dar luogo da sole a reazioni pericolose in			
	presenza o non di catalizzatori.		3	
	27. Stabilimenti ed impianti ove si producono,			
	impiegano o detengono nitrati di ammonio, di			
	metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato			
	di piombo e perossidi inorganici		3	
	28. Stabilimenti ed impianti ove si producono,			
	impiegano o detengono sostanze soggette al-			
	l'accensione spontanea e/o sostanze che al			
	contatto con l'acqua sviluppano gas infiam-			
	mabili		3	
	29. Stabilimenti ed impianti ove si produce ac-			
	qua ossigenata con concentrazione superiore			

al 60% di perossido di idrogeno.	3	
30. Fabbriche e depositi di fiammiferi	6	
31. Stabilimenti ed impianti ove si produce, im-		
piega e/o detiene fosforo e/o sesquiossido		
di fosforo	3	
32. Stabilimenti ed impianti per la macinazione		
e la raffinazione dello zolfo.	3	
33. Depositi di zolfo con potenzialità superiore		
a 100 q.li	6	
34. Stabilimenti ed impianti ove si produce, im-		
piega o detiene magnesio, alluminio e altre		
leghe ad alto tenore di magnesio	3	
35. Mulini per cereali ed altre macinazioni con		
potenzialità giornaliera superiore a 200		
q.li e relativi depositi	6	
36. Impianti per l'essiccazione dei cereali e di		
vegetali in genere con depositi di capacità		
superiore a 500 q.li di prodotto essiccato .	6	
37. Stabilimenti ove si producono surrogati del		
caffè.	6	
38. Zuccherifici e raffinerie dello zucchero . .	6	
39. Pastifici con produzione giornaliera supe-		
riore a 500 q.li	6	

	Attività	Periodicità
		della visita
		(in anni)

40. Riserie con potenzialità giornaliera supe-	
riore a 100 q.li	6
41. Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o	
detiene foglia di tabacco con processi di	
essiccazione con oltre 100 addetti con	
quantitativi globali in ciclo e/o in	
deposito a 500 q.li.	6
42. Stabilimenti ed impianti per la produzione	
della carta e dei cartoni e di allestimento	
di prodotti cartotecnici in genere con oltre	
25 addetti e/o con materiale in deposito o	
lavorazione superiore a 500 q.li	6
43. Depositi di carta, cartoni e prodotti carto-	
tecnici nonché depositi per la cernita della	
carta usata, di stracci di cascami e di	
fibre tessili per l'industria della carta	
con quantitativi superiori a 50 q.li	6
44. Stabilimenti ed impianti ove si producono,	
impiegano e/o detengono carte fotografiche,	
calcografiche, eliografiche e cianografiche,	
pellicole cinematografiche; radiografiche e	
fotografiche di sicurezza con materiale in	
deposito superiore a 100 q.li.	6
45. Stabilimenti ed impianti ove si producono,	
impiegano e detengono pellicole cinematogra-	
fiche e fotografiche con supporto infiamma-	
bile per quantitativi superiori a 5 kg . . .	3

46. Depositi di legnami da costruzione e da la-	
vorazione, di legna da ardere, di paglia, di	
fieno, di canne, di fascine, di carbone	
vegetale e minerale, di carbonella, di	
sughero ed altri prodotti affini; esclusi i	
depositi all'aperto con distanze di	
sicurezza esterne non inferiori a 100 m	
misurate secondo le disposizioni di cui al	
punto 2.1 del decreto ministeriale 30	
novembre 1983:	
da 500 a 1.000 q.li	6
superiori a 1.000 q.li	3
47. Stabilimenti e laboratori per la lavorazione	
del legno con materiale in lavorazione e/o	
in deposito:	
da 50 a 1.000 q.li	6
oltre 1.000 q.li	3
48. Stabilimenti ed impianti ove si producono,	
lavorano e detengono fibre tessili e tessuti	
naturali e artificiali, tele cerate,	
linoleum e altri prodotti affini, con	
quantitativi:	
da 50 a 1.000 q.li	6
oltre 1.000 q.li	3
49. Industrie dell'arredamento, dell'abbiglia-	
mento e della lavorazione della pelle;	
calzaturifici:	
da 25 a 75 addetti	6

oltre 75 addetti	3
50. Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in lavorazione o in deposito pari o superiori a 50 q.li	6
51. Teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive	6
52. Stabilimenti per lo sviluppo e la stampa delle pellicole cinematografiche	6
53. Laboratori di attrezzerie e scenografie teatrali.	6
54. Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma, con quantitativi superiori a 50 q.li	6
55. Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li	6
56. Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma con più di 50 q.li in lavorazione o in deposito	6
57. Stabilimenti ed impianti per la produzione e lavorazione di materie plastiche con quantitativi superiori a 50 q.li	3
58. Depositi di manufatti in plastica con oltre 50 q.li	6
59. Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali,	

fitofarmaci, coloranti, organici e intermedi	
e prodotti farmaceutici con l'impiego di	
solventi ed altri prodotti infiammabili. . .	3
60. Depositi di concimi chimici a base di nitra-	
ti e fosfati e di fitofarmaci, con	
potenzialità globale superiore a 500 q.li .	6
61. Stabilimenti ed impianti per la fabbricazio-	
ne di cavi e conduttori elettrici isolati. .	6
62. Depositi e rivendite di cavi elettrici iso-	
lati con quantitativi superiori a 100 q.li .	6
63. Centrali termoelettriche	3
64. Gruppi per la produzione di energia elettri-	
ca sussidiaria con motori endotermici di	
potenza complessiva superiore a 25 kw . . .	6
65. Stabilimenti ed impianti ove si producono	
lampade elettriche, lampade a tubi	
luminescenti, pile ed accumulatori	
elettrici, valvole elettriche, ecc.	6
66. Stabilimenti siderurgici e stabilimenti per	
la produzione di altri metalli	3
67. Stabilimenti e impianti per la zincatura,	
ramatura e lavorazioni similari comportanti	
la fusione di metalli o altre sostanze . . .	3
68. Stabilimenti per la costruzione di aeromobi-	
li, automobili e motocicli	6
69. Cantieri navali con oltre cinque addetti . .	6
70. Stabilimenti per la costruzione e riparazio-	
ne di materiale rotabile ferroviario e	

tramviario con oltre cinque addetti.	6	
71. Stabilimenti per la costruzione di carrozze-		
rie e rimorchi per autoveicoli con oltre		
cinque addetti	6	
72. Officine per la riparazione di autoveicoli		
con capienza superiore a 9 autoveicoli;		
officine meccaniche per lavorazioni a freddo		
con oltre venticinque addetti.	6	
73. Stabilimenti ed impianti ove si producono		
laterizi, maioliche, porcellane e simili con		
oltre venticinque addetti.	3	
74. Cementifici.	3	
75. Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti		
in cui si effettuano, anche saltuariamente,		
ricerche scientifiche o attività industriali		
per le quali si impiegano isotopi		
radioattivi, apparecchi contenenti dette		
sostanze ed apparecchi generatori di		
radiazioni ionizzanti (art. 13 dicembre		
1962, n. 1860 e art. 102 del decreto del		
Presidente della Repubblica 13 febbraio		
1964, n. 185)	6	
76. Esercizi commerciali con detenzione di so-		
stanze radioattive (capo IV del decreto del		
Presidente della Repubblica 13 febbraio		
1964, n. 185)	6	
77. Autorimesse di ditte in possesso di autoriz-		
zazione permanente al trasporto di materie		

fissili speciali e di materie radioattive	
(art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n.	
1860, sostituito dall'art. 2 del decreto	
del Presidente della Repubblica 30 dicembre	
1965, n. 1704).	6
78. Impianti di deposito delle materie nucleari,	
escluso il deposito in corso di spedizione .	6
79. Impianti nei quali siano detenuti combusti-	
bili nucleari o prodotti o residui	
radiotivi (art. 1, lettera b) della legge	
31 dicembre 1962, n. 1860).	6
80. Impianti relativi all'impiego pacifico del-	
l'energia nucleare ed attività che	
comportano pericoli di radiazioni ionizzanti	
derivanti dal predetto impiego:	6
-- impianti nucleari;	
-- reattori nucleari, eccettuati quelli che	
facciano parte di un mezzo di trasporto;	
-- impianti per la preparazione o fabbrica-	
zione delle materie nucleari;	
-- impianti per la separazione degli isoto-	
pi;	
-- impianti per il trattamento dei combu-	
stibili nucleari irradianti	
81. Stabilimenti per la produzione di sapone, di	
candele e di altri oggetti di cera e di	
paraffina, di acidi grassi, di glicerina	
grezza quando non sia prodotta per idrolisi,	

di glicerina raffinata e distillata ed altri	
prodotti affini.	3
82. Centrali elettroniche per l'archiviazione e l'elaborazione di dati con oltre venticinque addetti.	u.t.
83. Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti. .	6
84. Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti-letto.	6
85. Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti	6
86. Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti-letto.	6
87. Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi	6
88. Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 mq	6
89. Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti.	u.t.
90. Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio	

| decreto 7 novembre 1942, n. 1564.| u.t. |

| 91. Impianti per la produzione del calore ali- |
| mentati a combustibile solido, liquido o |
| gassoso con potenzialità superiore a |
| 100.0000 Kcal/h| 6 |

| 92. Autorimesse private con più di 9 autoveico- |
| li, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, |
| ricovero aeromobili.| 6 |

| 93. Tipografie, litografie, stampa in offset ed |
| attività similari con oltre cinque addetti .| 6 |

| 94. Edifici destinati a civile abitazione con |
| altezza in gronda superiore a 24 metri . . .| u.t. |

| 95. Vani di ascensori e montacarichi in servizio |
| privato, aventi corsa sopra il piano terreno |
| maggiore di 20 metri, installati in edifici |
| civili aventi altezza in gronda maggiore di |
| 24 metri e quelli installati in edifici |
| industriali di cui all'art. 9 del decreto |
| del Presidente della Repubblica 29 maggio |
| 1963, n. 1497| u.t. |

| 96. Piattaforme fisse e strutture fisse assimi- |
| labili di perforazione e/o produzione di |
| idrocarburi di cui al decreto del Presidente |
| della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886| u.t. |

| 97. Oleodotti con diametro superiore a 100 mm .| u.t. |